



ASSICURARE L'ACCESSO AL TERRITORIO AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La pandemia COVID-19 ha rappresentato per il mondo una sfida grave e inaspettata, ancor più sofferta per quanti sono costretti a fuggire da persecuzioni, guerre o violenze e a cercare asilo in un Paese più sicuro. L'immediata necessità di adottare misure preventive per contenere la trasmissione del virus ha portato numerosi Paesi a chiudere i propri confini e porti di ingresso, negando in questo modo l'accesso al proprio territorio alle persone in cerca di protezione internazionale. La Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ribadisce con forza che, sebbene gli Stati possano attuare misure temporanee per controllare la diffusione del virus, compreso lo screening sanitario e la quarantena, tali misure non possono negare a nessuno il diritto di chiedere asilo¹ o comportare una violazione del principio di *non-refoulement*.

Motivi

Oltre agli obblighi previsti dal diritto internazionale di garantire il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona, l'insegnamento sociale della Chiesa cattolica afferma fermamente il valore supremo della vita umana, sacra e inviolabile². Salvare la vita dei richiedenti asilo deve essere sempre considerato un dovere fondamentale. L'argomentazione secondo cui questo principio potrebbe comportare una reale minaccia per altre vite è sostanzialmente infondata in quanto possono essere adottate misure di contenimento per prevenire ogni possibile contagio.

Limitare a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale l'accesso al territorio per motivi di sicurezza nazionale presuppone che sia valido scegliere tra sicurezza umana e sicurezza nazionale. Come ha affermato Papa Francesco, "il principio della *centralità della persona umana* [...] ci obbliga ad anteporre sempre la sicurezza personale a quella nazionale. [...] Le condizioni di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, postulano che vengano loro garantiti la sicurezza personale e l'accesso ai servizi di base"³.

¹ L'Articolo 14 della *Dichiarazione Universale dei Diritti umani* sancisce che "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni." Il diritto di richiedere asilo è inoltre sancito in diversi altri strumenti legislativi regionali.

² Cfr. *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, n. 112.

³ Papa Francesco, *Messaggio per la 104a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato*, 14 gennaio 2018.

Metodi

A tutti coloro che cercano protezione internazionale deve essere concessa l'ammissione sicura al territorio su base individuale, garantendo un accesso adeguato alla procedura di asilo in una lingua che possano comprendere ed evitando *refoulement*, espulsioni ingiustificate e ogni tipo di detenzione arbitraria.

Ogni qualvolta un flusso migratorio è composto di un gruppo misto di richiedenti asilo e di altri migranti, così che risulti impossibile valutare la natura dello status migratorio di ciascuno, deve essere concesso a tutti l'accesso temporaneo al territorio per disporre del tempo necessario per compiere valutazioni individuali adeguate.

Nelle circostanze di emergenza dovute alla pandemia di COVID-19, il confinamento delle persone in cerca di protezione internazionale, come pure altre misure di sicurezza sanitaria, devono essere non discriminatori e adottati sulla base di un'equa valutazione dei rischi reali, come avviene per i residenti locali.

Concedere l'accesso al territorio alle persone in cerca di protezione internazionale è un obbligo internazionale ed un elemento essenziale della nostra responsabilità a lungo termine nei confronti dei nostri simili. Ciò deve essere tradotto in politiche e programmi volti a proteggere i loro diritti umani e la loro dignità e a rendere possibile il loro sviluppo umano integrale.

Sezione Migranti e Rifugiati

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Città del Vaticano, 6 Giugno 2020